

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 60 del 16 luglio 2009

**Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Teso e Cortelazzo relativa a "modifica dell'articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei Gruppi consiliari". (Proposta di regolamento interno n. 5).**

*[Consiglio regionale]*

Il Consiglio regionale

(omissis)

approva

la modifica dell'articolo 9 del regolamento interno nel testo che segue:

Modifica dell'articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei Gruppi consiliari

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale.**

1. Il comma 3 ter dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale come inserito con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 28 luglio 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale come da ultimo sostituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 28 luglio 2006 è così sostituito:  
  
"3. Ciascun gruppo è costituito da almeno cinque consiglieri fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis".
3. Il comma 3 ter dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale, abrogato dal comma 1 del presente articolo, continua ad applicarsi ai gruppi consiliari già costituiti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione ai sensi del medesimo comma 3 ter.